




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3239

Ratifica dell'Accordo con il Cile in materia di cooperazione
nel settore della difesa

(Approvato dal Senato A.S. 1731)

N. 268 – 24 settembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3239

Ratifica dell'Accordo con il Cile in materia di cooperazione
nel settore della difesa

(Approvato al Senato – A.S. 1731)

N. 268 – 24 settembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	3239
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente riferita al testo presentato al Senato
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del disegno di legge¹ di ratifica dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2015
Art. 3, comma 1, disegno di legge di ratifica	8.850

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L'Accordo tra Italia e Cile si compone di dieci articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all' <u>Articolo II</u> dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo. Con riferimento a tale fattispecie l'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo che viene valutato, dall'art. 3, comma 1, del ddl di ratifica e dalla relazione tecnica, in 8.850 euro ad anni alterni a decorrere dal 2015 (cfr. infra).
Articolo II demanda la definizione dei dettagli operativi delle attività di cooperazione bilaterale nel settore della difesa alla predisposizione di	La relazione tecnica , con riferimento all' <u>Articolo II, par. 1, lett. d)</u> relativo agli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, precisa che questi si terranno una volta l'anno, alternativamente, a Roma e a Santiago del Cile.

¹ Il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura al Senato (AS 1931) con modifiche. Rispetto al testo originario del provvedimento, è stata modificata la norma di copertura del ddl di ratifica sostituendo l'originario riferimento all'esercizio finanziario 2014 con quello dell'esercizio in corso.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>piani annuali e pluriennali. I piani determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione (par. 1, lett. a). Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e Cile allo scopo di elaborare ed approvare accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate (par. 1, lett. d).</p> <p>La cooperazione tra le Parti potrà avvenire, tra l'altro, attraverso le seguenti modalità: scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (par. 3, lett. b); incontri tra istituzioni della difesa (par. 3, lett. c); scambio di relatori, personale di formazione e di studenti provenienti da Istituzioni militari (par. 3, lett. d); partecipazione a corsi teorici e pratici di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (par. 3, lett. e); partecipazione ad esercitazioni militari (par. 3, lett. f).</p>	<p>La relazione tecnica ipotizza, a riguardo, l'invio a Santiago del Cile di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in questa città, per un onere complessivo di 8.850 euro. Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>7.980 euro, spese di viaggio</u> [2 biglietti aereo a/r Roma – Santiago del Cile (3.800 euro x 2) + maggiorazione del 5 % (190 euro x 2), ai sensi della normativa vigente]; • <u>870 euro, spese di missione:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 500 euro – pernottamento (125 euro al giorno x 2 pers. X 2 notti); • 195 euro - diaria per il <u>dirigente militare</u>. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 113,48, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 90,78. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto <u>l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa</u>, e determinato in euro 60,52. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione, pari a 1,58 sull'importo di euro 8,88, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 14,02, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 4,59. Sommando tale importo di euro 4,59 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 60,52, si ottiene l'importo di euro 65,11 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 195,00. • <u>175 euro</u> – diaria per l'altro <u>militare non dirigente</u>. L'importo della diaria, pari a euro 104,9, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 83,92) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 55,95. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione, pari a 1,58 sull'importo di euro 4,3 eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 6,79, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 2,22. Sommando tale importo di euro 2,22 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,95, si ottiene l'importo di euro 58,17 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 175,00. <p>La relazione tecnica, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale richiesta della Controparte di visite ed incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (<u>Art. II, par.1, lett. d) e par. 3, lett. c.)</u>, sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; • l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (<u>Art. II, par. 3, lett. b.)</u>, sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori di personale di formazione nonché di studenti provenienti da istituzioni militari. Art II. par. 3, lett. d.), di partecipazione a conferenze, seminari, dibattiti, corsi teorici e pratici (Art. II, par. 3,1lett. e.) o ad esercitazioni militari (Art. II, par. 3, lett. f), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, la richiesta non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. <p>Si evidenzia che, <u>nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato</u>, presso la 5^a Commissione è stato chiesto un chiarimento sulle spese relative a visite, incontri, scambi formativi ed esercitazioni, per le quali la Relazione tecnica prevede un rimborso a carico della Controparte. In particolare è stato chiesto di appurare se tali spese siano idonee a produrre, quanto meno, un effetto di cassa in attesa del predetto rimborso. Sul punto, il Governo ha chiarito che <u>tale effetto di cassa può ritenersi trascurabile²</u>.</p>
<p>Articoli III disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione. In particolare, viene previsto che ciascuna Parte sosterrà: le spese di sua competenza, ivi incluse le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi alle indennità dovute al proprio personale (par. 1, lett. a); le spese mediche odontoiatriche, nonché le spese di rimozione o evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (par. 1, lett. b). La Parte ospitante, fermo restante quanto previsto al par. 1, lett. b, fornirà cure mediche a tutto il personale della Parte inviante. La Parte inviante rimborserà le cure, le spese mediche e le forniture sostenute a tale scopo (par. 2).</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo V dispone che, nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ospitante, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, questa dovrà risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiscono di comune accordo (par. 1). Nel caso in cui è accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite e di danni, queste concorrono in solido a rimborsare</p>	<p>La relazione tecnica, in relazione all'Articolo V, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuali e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>

² Cf.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 399, del 19 maggio 2015.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
tale perdita o danno (par. 2).	
Articolo VI prevede che le Parti potranno accordarsi in merito alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa.	La relazione tecnica , con riguardo all' Articolo VI , afferma che le previsioni relative agli impegni nel campo dei materiali per la difesa costituiscono unicamente un elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di <i>procurement</i> con il Cile e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Articolo IX prevede che le Parti possono stipulare protocolli aggiuntivi in aree specifiche di cooperazione nel settore della difesa. Viene, altresì, previsto che l'Accordo possa essere modificato o rivisto di comune accordo tra le Parti, attraverso lo scambio di lettere, attraverso canali diplomatici.	La relazione tecnica , con riguardo alla possibilità di stipulare ulteriori Accordi, protocolli aggiuntivi o di introdurre emendamenti all'Accordo che dovessero ampliare la portata finanziaria dello stesso, afferma che sarà predisposto <u>un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa</u> .

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3 pone l'onere derivante dall' Articolo II, par. 1, lett. d) dell'Accordo, <u>valutato in euro 8.850</u> , ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, a carico delle proiezioni, per gli anni 2015-2017, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017 (comma 1). Inoltre, l'articolo medesimo prevede (comma 2) l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.	La relazione tecnica evidenzia che per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 2, del ddl di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" della missione "Missione Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Articolo 4 , prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell' Articolo II, par. 1, lett. d) , non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dall' Articolo V (relativo al riconoscimento di eventuali danni derivanti dall'attività di cooperazione), dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).	Cfr. quanto sopra riferito dalla relazione tecnica con riguardo agli Artt. II e V dell'Accordo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che la prima riunione si svolga in Cile, tenuto conto che l'onere decorre dal 2015. In particolare, in merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione - di cui all'Art. II, par. 1, lett. d) dell'Accordo - si rileva che la loro stima, per un importo valutato in 8.850 euro ad anni alterni a decorrere dal 2015, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Si rileva altresì che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni troverà applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'art. 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica.

In proposito, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorrere dal 2105, di due unità di personale militare italiano a Santiago del Cile con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia.

Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Artt. II, par. 1, lett. d) e V) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria tenuto conto che, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Peraltro, tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria; ciò con particolare riferimento alle spese sostenute in Italia per le attività cooperative in questione, ivi incluse quelle di formazione e addestramento. Andrebbero inoltre esclusi eventuali oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

In merito all'art. III, non considerato dalla RT, andrebbe acquisita conferma che alle spese ivi previste, diverse da quelle di missione (spese mediche ed assicurative) si possa far fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Con riguardo, infine, ai possibili oneri derivanti dall'Articolo V dell'Accordo, disciplinante le ipotesi risarcitorie per danni causati nel corso di attività di cooperazione militare nel territorio del Paese ospitante, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di fattispecie di natura meramente eventuale che, nel caso dovessero verificarsi troverebbero la loro disciplina - come espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del ddl di ratifica - in un apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dal 2015 - reca le necessarie disponibilità, sebbene privo di una apposita voce programmatica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, appare necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, e che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

Si segnala che il capitolo interessato dall'imputazione degli eventuali maggiori oneri dovrebbe essere il capitolo 1227 (piano di gestione 20) dello stato di previsione del Ministero della difesa.